

La Consulta ha dichiarato illegittima una norma del Testo unico sull'immigrazione

# Niente giudizio se c'è espulsione

## Non luogo a procedere anche per reati di minore gravità

**È irragionevole consentire che l'improcedibilità dell'azione operi per i reati più gravi e non per quelli meno gravi**

**Il giudice potrà valutare d'ufficio o su eccezione dell'imputato o del pm se ci sono le condizioni per l'improcedibilità**

DI FRANCESCO CERISANO

**P**er i reati di minore gravità, per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio (senza il passaggio all'udienza preliminare), il giudice può rilevare, anche d'ufficio, che lo straniero è stato espulso prima che sia stato emesso il decreto di citazione e deve poter valutare se ricorrono tutte le condizioni per pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 270/2019, depositata ieri (relatore Giovanni Amoroso), dichiarando illegittima la disciplina contenuta nel Testo unico sull'immigrazione (articolo 13, comma 3-quater, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) perché in contrasto con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione. La disposizione dichiarata incostituzionale, riferita ai casi in cui è prevista l'udienza preliminare e quindi non applicabile anche al procedimento con citazione diretta, stabiliva che il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, potesse pronunciare sentenza di

non luogo a procedere prima di emettere il provvedimento che dispone il giudizio. «La norma», ha spiegato la Consulta, «è la risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore, tra l'esigenza di limitare il ricentro dell'immigrato irregolare nel territorio dello stato una volta che l'espulsione è stata eseguita (stante anche la difficoltà concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessità che i reati commessi dallo straniero siano puniti».

Nel sistema disegnato dalla disposizione impugnata, la regola della sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, conseguente all'avvenuta esecuzione dell'espulsione dell'immigrato irregolare, «è formulata in termini generali con riferimento a tutti i reati, essendo venuta meno l'eccezione per i reati particolarmente gravi». Tuttavia, osserva la Corte, «la possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere appare implicare il necessario passaggio per l'udienza preliminare e quindi la norma sembra far riferimento a reati più gravi rispetto a quelli per i quali l'esercizio dell'azione penale è invece previsto con citazione diretta». Secondo i giudici delle leggi, invece, non può costituire un ostacolo il fatto che il pubblico ministero abbia già formulato l'imputazione nel decreto di citazione diretta e che questo provvedimento sia già stato emesso. Infatti, considerato che i reati per i quali è prevista la

citazione diretta a giudizio, senza l'udienza preliminare, sono quelli di minore gravità (tanto da giustificare un rito semplificato e accelerato), la Corte ha affermato che sarebbe contrario al principio di eguaglianza e di ragionevolezza consentire che la sopravvenuta condizione di improcedibilità dell'azione penale possa operare per i reati più gravi e non anche per quelli di minore gravità per i quali, al contrario, è più evidente il minore interesse dello stato a perseguire la condotta penalmente rilevante dell'imputato, immigrato irregolare, allorché l'espulsione amministrativa sia stata già eseguita.

Il giudice potrà, pertanto, rilevare d'ufficio, o anche a seguito di eccezione della difesa dell'imputato o del pm, che sussistono le condizioni per la sopravvenuta improcedibilità al fine di pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

© Riproduzione riservata

